



## MODALITÀ OPERATIVE E ISTRUZIONI

L'associato può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati ed il fondo procederà all'evasione delle richieste pervenute, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo stesso e delle seguenti regole generali:

Nei casi previsti alle lettere b) e c) dell'art. 13 dello Statuto la richiesta può essere inviata al fondo dal momento del raggiungimento degli 8 anni di iscrizione. La data di iscrizione è riferita a quella del primo contributo versato ad Eurofer. Al fine del raggiungimento degli 8 anni previsti dalla norma, è considerata utile anche l'anzianità maturata in altri fondi, dai quali sia stato effettuato il trasferimento ad Eurofer.

L'associato ha diritto di richiedere fino al 75% del valore lordo della posizione (numero quote possedute x il loro valore unitario) maturata alla fine del mese precedente alla data di inoltro della richiesta. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

**Le richieste dovranno riguardare spese sostenute e fatturate non più di 60 giorni prima della data di invio delle richieste stesse.** Il fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell'ordine di ricezione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il fondo darà adeguata informazione all'associato. Fermo restando il diritto all'anticipazione, per la stesura dell'ordine di ricezione, si terrà conto della data di ricevimento della documentazione completa.

Il fondo darà comunicazione all'associato dell'avvenuto accoglimento o rigetto della richiesta di anticipazione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, tramite mail (se indicata nella domanda) ovvero tramite posta ordinaria.

Al presente modulo devono essere allegati i documenti previsti per ogni casistica e fatti pervenire al fondo per raccomandata. Le richieste pervenute via fax o altro mezzo non si riterranno ricevute.

**Il fondo liquida l'anticipazione entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione completa.**

L'associato ha l'opportunità di ricostituire la propria posizione attraverso la contribuzione volontaria, entro i limiti di deducibilità previsti dalla legislazione fiscale.

**Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto" notificate al fondo da parte della finanziaria, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria. Nel caso in cui non sia allegata tale documentazione, la pratica verrà liquidata nei limiti della cedibilità (4/5).**

La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie.

### ❖ SPESE SANITARIE

La domanda di anticipazione per spese sanitarie, per sé o per i familiari fiscalmente a carico, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce la richiesta. Tale dichiarazione è richiesta anche in caso di intervento medico effettuato privatamente.
- Preventivo firmato dallo specialista.
- Fotocopia della fattura dettagliata emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno.
- Stato di famiglia, in caso di spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

La spedizione dell'autocertificazione permette di ottenere la somma prima della presentazione delle fatture. L'associato avrà comunque l'onere di produrre la fattura **entro 6 mesi** dall'invio del preventivo ed entro 15gg. dall'emissione della stessa.

### ❖ ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

1. La domanda di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredata da:

- Autocertificazione prima casa di abitazione;
- Atto notarile (compromesso o rogito) stipulato non oltre 60 giorni prima della richiesta;
- Stato di Famiglia (nel caso di acquisto per la moglie o per i figli).
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

È tuttavia possibile dare avvio alla pratica di anticipazione inviando un compromesso in forma non notarile. In questo caso perché, ai fini dell'ordine di ricezione, sia utile la data di invio di tale compromesso, è necessario che il rogito pervenga al fondo entro il termine di 6 mesi. Solo a seguito della presentazione del rogito si procederà al pagamento dell'anticipazione.

2. Nel caso di COSTRUZIONE della prima casa di ABITAZIONE i documenti da allegare sono:

- Stato di Famiglia (nel caso si riferisca alla moglie o ai figli);
- Autocertificazione prima casa di abitazione;
- Copia Documento Proprietà Terreno;
- Copia Dichiarazione Inizio Lavori;
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

3. Nel caso di COSTRUZIONE della prima casa di ABITAZIONE tramite una COOPERATIVA i documenti da allegare sono:

- Stato di Famiglia (nel caso di acquisto per i figli);
- Autocertificazione prima casa di abitazione;
- Copia Documento Proprietà Terreno;
- Copia Dichiarazione Inizio Lavori;

- Dichiarazione di "SOCIO" Cooperativa;
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

4. Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

#### ❖ RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA

1. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Autocertificazione prima casa e che i lavori rientrino in quelli previsti dalla normativa: l. 457/78, art. 31, comma 1, lettera a, b, c, d.);
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- Fattura dettagliata delle spese sostenute, emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta;

2. Può essere inoltrata domanda anche nel caso di ristrutturazione della casa in affitto, corredata dalla seguente documentazione:

- Autocertificazione prima casa e che i lavori rientrino in quelli previsti dalla normativa: l. 457/78, art. 31, comma 1, lettera a, b, c, d.);
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- Fattura dettagliata delle spese sostenute emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta;

3. Non verranno accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

#### ❖ NESSUNA MOTIVAZIONE

Il Dlgs 252/2005, entrato in vigore il 1 gennaio 2007, prevede, all'art. 11, che chiunque, senza bisogno di alcuna motivazione, PURCHE' SIANO TRASCORSI 8 ANNI DALL'ISCRIZIONE, possa richiedere un'anticipazione sulla posizione maturata. Il limite indicato è del 30%. L'accesso alla prestazione è concesso qualora la posizione del 30%, al netto delle ritenute fiscali, dia come risultato una cifra pari o superiore a Euro 2000,00.

Le richieste successive alla prima, saranno gravate di un costo amministrativo pari a € 20,00.

Questo tipo di domanda dovrà essere corredata dalla sola fotocopia della carta d'identità.

#### ESTRATTO LEGGE 457/78

##### Art. 31.

##### DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché, per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1-6-1939, n. 1089, e 29-6-1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.